

- ART. 52** La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
- ART. 53** Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
- ART. 54** Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
- ART. 55** Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII DELLA FORZA PUBBLICA

- ART. 56** L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
- ART. 57** L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
- ART. 58** Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
- ART. 59** I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
- ART. 60** La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
- ART. 61** Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.